



COMUNE DI RECOARO TERME
Provincia di Vicenza
Ufficio Servizi Demografici

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI **Iscrizione negli elenchi comunali**

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;
vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise;

RENDE NOTO

1 - Tutti i cittadini residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di giudice popolare di Corte di assise o di Corte di assise di appello e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v., negli elenchi integrativi comunali.

2 - I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di assise;
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di assise di appello.

3 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed in qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Recoaro Terme, li 30.04.2023

IL SINDACO
f.to Armando CUNEGATO

